



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante il "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 recante il "Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

RICHIAMATO quanto previsto dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con prot. STAFFCNVVF U.0023078 del 6/12/2017 "Compiti dei funzionari tecnici antincendi volontari - chiarimenti";

VISTE le note DCRISUM n. 50752 del 02.08.2024, n. 55732 del 28.08.2024 e n. 56979 del 03.09.2024 della Direzione centrale per le risorse umane con la quale viene comunicato l'elenco del personale iscritto in qualità di funzionario tecnico antincendio in attesa di corso di formazione come previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 76/2004;

RAVVISATA la necessità di adottare il regolamento inerente le modalità e programmi del corso di formazione del personale funzionario tecnico antincendi volontario, di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 76/2004, nonché del relativo esame finale;

DECRETA

Art. 1

*(Istituzione del corso)*

1. E' istituito il corso di formazione per il personale funzionario tecnico antincendi volontario, della durata equivalente di otto settimane, con avvio in data 7 ottobre 2024, destinato alle n. 35 unità di personale FTAV di cui alla note in premessa.
2. La finalità del corso di formazione è di fornire ai corsisti le competenze proprie del profilo di funzionario tecnico antincendi volontario, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 76/2004.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Art. 5

*(Frequenza del corso ed ammissione all'esame finale)*

1. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che abbiano superato con profitto le verifiche periodiche di cui al precedente art. 3 e che non siano stati assenti per qualsiasi motivo, nei moduli didattici da fruire in presenza, per più di quattro giorni.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto periodi didattici (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel monte dei giorni di cui al comma 1.
3. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non sono considerate assenza dal corso le ore o le giornate di permesso fruito dai FTAV per prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria, solo qualora tale motivazione venga adeguatamente documentata.

## Art. 6

*(Dimissioni o espulsioni dal corso)*

1. Sono dimessi dal corso:
  - a. i corsisti che non superino una o più prove di verifica periodica o l'esame previsto al termine del periodo di formazione;
  - b. i corsisti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quattro giorni, anche non consecutivi ed anche se assenti sin dal primo giorno di convocazione, come indicato nel precedente art. 4 commi 1 e 2; se l'assenza è stata determinata da infermità, contratta durante il corso, i corsisti, dopo la riacquisita idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso utile successivo; i corsisti la cui assenza sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
  - c. i corsisti che dichiarino di rinunciare al corso.
2. Sono espulsi dal corso i corsisti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
4. I corsisti dimessi per le motivazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sono ammessi a ripetere una sola volta il corso mediante ammissione al primo corso successivo utile.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Art. 10

*(Sessioni straordinarie d'esame)*

1. Nel caso in cui i funzionari tecnici antincendi volontari, non si presentino all'esame finale, senza giustificato motivo, sono considerati rinunciatari e non superano il corso.
2. Nel caso in cui i funzionari tecnici antincendi volontari, per malattia o per altro grave motivo, non abbiano potuto partecipare all'esame finale sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi non appena cessati i motivi ostativi, e comunque entro sessanta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.
3. Le giustificazioni sulle assenze di cui ai precedenti commi, prodotte dall'interessato, sono sottoposte alla valutazione della Commissione esaminatrice.

Roma, data del protocollo

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Franceschelli)



DOMENICO DE  
BARTOLOMEO  
20.09.2024  
18:48:09  
GMT+02:00